



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- **Contributo perequativo: pronti i codici tributo**
- **Dal 2022 sanzionati i professionisti che non consentono pagamenti tramite POS**
- **La rettifica dei costi pluriennali alla luce della sentenza di Cassazione SS.UU. n. 8500-2021 – prima parte**
- **Decreto fisco-lavoro convertito**
- **Il reddito di lavoro autonomo – prima parte**

Indice:

Flash di stampa



4

L'Agenzia interpreta



8

Il Giudice ha sentenziato



.....	11
In breve.....	12
Contributo perequativo: pronti i codici tributo.....	12
Dal 2022 sanzionati i professionisti che non consentono pagamenti tramite POS.....	14
L'Approfondimento – 1.....	16
La rettifica dei costi pluriennali alla luce della sentenza di Cassazione SS.UU. n. 8500-2021 – prima parte.....	16
L'Approfondimento – 2.....	24
Decreto fisco-lavoro convertito.....	24
L'Approfondimento – 3.....	38
Il reddito di lavoro autonomo – prima parte.....	38
L'angolo informatico.....	47
Outlook, OneDrive ed exchange.....	47

*Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
Marcolla Alessandro
Moro Nicola
Tatone Alessandro*

*Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.IT

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



Irap e compenso del sindaco	IL SOLE 24 ORE 13.12.2021	L'Aidc, con la norma di comportamento n. 215, ha chiarito che gli onorari percepiti come sindaco di società hanno lo scopo di remunerare esclusivamente l'impegno personale del professionista, non potendo, conseguentemente, rientrare in una attività autonomamente organizzata.
Separazione tra coniugi e trasferimento di titoli	IL SOLE 24 ORE 13.12.2021	Con la risposta ad interpello n. 904-3176/2021 l'Agenzia delle Entrate si è espressa per la prima volta sulla portata, ai fini delle imposte dirette, dell'art. 19 della L. 74/1987 il quale stabilisce che gli atti e i trasferimenti patrimoniali in occasione di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono esenti da imposta.
Bonus facciate entro il 31.12.2021	ITALIA OGGI 14.12.2021	L'Agenzia delle Entrate, Direzione regionale della Campania, con la risposta all'interpello n. 914-1430/2021, ha precisato che si può beneficiare del bonus facciate al 90% solo se entro il 31.12.2021 le spese sono effettivamente sostenute, sono stati ultimati i lavori ed è stata presentata l'asseverazione di congruità.
Sanzioni sui Pos a chi nega pagamenti elettronici	IL SOLE 24 ORE 14.12.2021	La Commissione Bilancio della Camera, il 13.12.2021, ha approvato due emendamenti che stabiliscono che a partire dal 1.01.2022, per coloro che negano l'utilizzo del Pos al cliente rifiutando il pagamento della transazione con carte di debito o di credito, scatterà una multa pari a 30 euro, con l'aumento del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.
Multe senza notifiche Pec ai professionisti	IL SOLE 24 ORE 14.12.2021	Il Garante della privacy, attraverso la nota 27.10.2021, n. DRP/PS/147434 resa nota con la circolare del Ministero dell'Interno 17.11.2021, n. 300/STRD/1/10060.U/2021, ha disposto il blocco delle notifiche delle multe stradali ai professionisti tramite Pec

		nel caso in cui l'indirizzo di posta elettronica certificata è riconducibile a una sfera lavorativa e non strettamente privata.
Conversione in legge decreto fisco-lavoro	ITALIA OGGI 15.12.2021	La Camera ha votato la fiducia sull'articolo unico del decreto fisco-lavoro (D.L. 146/2021) collegato alla legge di Bilancio 2022. Il decreto dovrà essere convertito in legge entro il 20.12.2021.
Fatturazione elettronica fino al 2024	ITALIA OGGI 16.12.2021	Il Consiglio dell'Unione europea, con decisione 3.12.2021, consente all'Italia di continuare con l'obbligo della fatturazione elettronica fino al 2024, estendendo l'obbligo anche ai soggetti in regime forfettario.
Estratti e cartelle	IL SOLE 24 ORE 16.12.2021	Con la conversione in legge del D.L. 146/2021, si è deciso che l'estratto di ruolo non risulta più essere un atto impugnabile. Può essere impugnato solo per vizi di notifica, così come la cartella.
Eliminazione Irap dal 2022	IL SOLE 24 ORE 16.12.2021	La legge di Bilancio 2022 dovrebbe eliminare l'Irap per i contribuenti "persone fisiche" dal 1.01.2022, con effetto sull'anno d'imposta 2022.
Esclusione Isa per Covid	IL SOLE 24 ORE 16.12.2021	Stando alle anticipazioni, nella riunione del 17.12.2021 la Commissione di esperti dovrebbe confermare anche per il periodo d'imposta 2021, l'esclusione dagli Isa per coloro che a causa della pandemia hanno visto un peggioramento della propria situazione.
Bonus facciate con conclusione dei lavori	IL SOLE 24 ORE 16.12.2021	La Direzione regionale della Campania, con l'interpello n. 914-1430/2021, ritiene necessaria la conclusione dei lavori per poter beneficiare del bonus facciate al 90%. Il pensiero è in contrasto con quanto affermato dal MEF e dall'Agenzia delle Entrate.
Disciplina Iva delle associazioni sportive nel Runts	IL SOLE 24 ORE 16.12.2021	Il D.L. 146/2021, modifica gli artt. 4 e 10, D.P.R. 633/1972 e in tema di associazioni iscritte nel Runts, stabilisce l'esenzione Iva per alcune operazioni considerate escluse, come per esempio, i corrispettivi specifici e

		quote supplementari versate da associati, partecipanti o tesserati, oppure entrate da somministrazioni di alimenti e bevande.
Bonus facciate, rettifica della Dre Campania	IL SOLE 24 ORE 17.12.2021	L'Agenzia delle Entrate Dre Campania, con risposta 914-1549/2021, rettifica le indicazioni fornite con la precedente risposta 914-1430/2021. Attualmente infatti, è sufficiente il sostenimento della spesa, a prescindere dallo stato d'avanzamento degli interventi.
Superbonus 110% e contribuenti forfetari	IL SOLE 24 ORE 18.12.2021	Entro il 31.12.2021 deve essere asseverato un Sal non inferiore al 30%, che dà diritto alla fruizione del bonus anche a lavori non completati e inviata la relativa documentazione all'Enea. Attenzione soprattutto rivolta ai contribuenti forfetari che di fatto perderebbero l'unica possibilità per beneficiare dell'agevolazione.
Esclusioni Irap dal 2022	IL SOLE 24 ORE 18.12.2021	Il 30 novembre, in occasione del versamento del secondo acconto, ci sarà la prima scadenza senza Irap per gli autonomi, le ditte individuali e gli imprenditori. In occasione del 30 giugno, invece, sarà cancellato solo il 1° acconto 2022, ma dovrà essere versato il saldo relativo al 2021.
Esclusioni ISA nel 2022	IL SOLE 24 ORE 18.12.2021	Nella riunione della Commissione degli esperti, emerge che per chi avrà un calo di ricavi o compensi del 33% nel 2021 rispetto all'ultimo anno pre-pandemia, ossia il 2019, scatta l'esclusione dalla compilazione degli ISA.
Riforma fiscale	IL SOLE 24 ORE 19.12.2021 ITALIA OGGI 18.12.2021	Le nuove aliquote Irpef sono: <ul style="list-style-type: none"> • il 23% fino a 15.000 euro; • il 25% da 15.000 a 28.000 euro; • il 35% da 28.000 a 50.000 euro; • il 43% oltre i 50.000 euro. L'emendamento dispone che il bonus di 100 euro viene erogato a favore dei soggetti con un reddito al di sotto dei 15.000 euro, mentre quelli da 15.000 a 28.000 lo avranno in base all'ammontare delle detrazioni.

Agevolazioni per il lavoro dipendente nella legge di Bilancio 2022	IL SOLE 24 ORE 18.12.2021	Eccezionalmente, per i periodi di paga dal 1.01 al 31.12.2022, ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 2.692 euro lordi al mese viene riconosciuto uno «sconto» dei contributi previdenziali di 0,8 punti percentuali.
Agevolazioni per contrastare il caro energia	IL SOLE 24 ORE 18.12.2021	Il maxiemendamento del governo alla legge di Bilancio 2022 prevede che le bollette non pagate per le utenze domestiche tra gennaio e aprile del 2022 possano essere rateizzate, un taglio agli oneri di sistema di elettricità e gas per imprese e famiglie e un azzeramento degli aumenti per i soggetti svantaggiati.
Bonus TV e decoder	ITALIA OGGI 18.12.2021	Il maxiemendamento alla legge di Bilancio 2022 prevede che il bonus Tv e decoder per l'acquisto di apparecchi in linea con i nuovi standard tecnologici sarà rifinanziato per il 2022 per chi ha un Isee non superiore a 20.000 euro.

L'Agenzia interpreta



<p>Superbonus senza pertinenze autonome dal condominio</p>	<p>INTERPELLO N. 806 DEL 13.12.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che devono essere escluse le pertinenze autonome situate in un edificio diverso da quello condominiale.</p>
<p>Bonus prima casa anche sulle case all'asta</p>	<p>INTERPELLO N. 808 DEL 13.12.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che anche nel caso di un trasferimento immobiliare frutto di un provvedimento giudiziale, è possibile applicare l'agevolazione per l'acquisto di un immobile da parte di un soggetto con età inferiore a 36 anni, prevista dall'art. 64 D.L. 73/2021.</p>
<p>Superbonus anche per le fondazioni assimilabili agli Iacp</p>	<p>INTERPELLO N. 807 DEL 13.12.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che anche le fondazioni assimilabili agli Istituti autonomi case popolari, possono beneficiare del superbonus 110%.</p>
<p>Trasferimento della stabile organizzazione in Italia e partita Iva</p>	<p>INTERPELLO N. 800 DEL 03.12.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che se una società estera che opera già in Italia attraverso una stabile organizzazione, decide di trasferire la propria sede legale nel territorio dello Stato, non ha l'obbligo di aprire una partita Iva in quanto può utilizzare la partita Iva della stabile organizzazione.</p>
<p>Trust fiscalmente inesistente</p>	<p>INTERPELLO N. 796 DEL 01.12.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ritiene il trust fiscalmente inesistente se vi è ingerenza, anche indiretta o potenziale, dei beneficiari nella gestione.</p>
<p>Superbonus in condominio minimo</p>	<p>INTERPELLO N. 809 DEL 13.12.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che i condomini che non abbiano nominato un amministratore non sono tenuti a richiedere il codice fiscale e hanno la possibilità di utilizzare il codice fiscale del condomino che ha effettuato gli adempimenti, per quanto riguarda i lavori realizzati sulle parti comuni.</p>

<p>Scissione parziale con trasformazione in società semplice</p>	<p>INTERPELLO N. 811 DEL 15.12.2021</p>	<p>L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che è consentito mettere in atto l’operazione di scissione parziale proporzionale di attività aziendali a favore della beneficiaria, con la scissa che si trasforma in società semplice.</p>
<p>Superbonus e contatori in comune</p>	<p>INTERPELLO N. 810 DEL 15.12.2021</p>	<p>L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che, in presenza di un unico allaccio condominiale, l’installazione di un contatore “a defalco” non è sufficiente a dimostrare l’autonomia di un impianto.</p>
<p>Comunicazioni di irregolarità tramite canale Civis</p>	<p>RISOLUZIONE N. 72/E DEL 16.12.2021</p>	<p>L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha chiarito che il contribuente può fornire chiarimenti nei 30 giorni successivi alla comunicazione di irregolarità e il pagamento entro 30 giorni dalla ricezione porta alla riduzione delle sanzioni a 1/3 (di norma, la sanzione del 30% si riduce al 10%) e degli interessi, anche se avvenuto con ritardo non superiore a 7 giorni (37 giorni dalla ricezione della comunicazione).</p>
<p>Riporto delle perdite in sede di fusione</p>	<p>INTERPELLO N. 813 DEL 15.12.2021</p>	<p>L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che nel caso di soggetti che fruiscono del regime di esenzione dell’utile, le perdite acquisite in sede di fusione da Srl incorporata possono essere ricomprese nella sfera giuridica della cooperativa a mutualità prevalente.</p>
<p>Bonus Mezzogiorno</p>	<p>INTERPELLO N. 812 DEL 15.12.2021</p>	<p>L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che la società interessata che vuole continuare a beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno anche dopo l’affitto dell’azienda a terzi, non deve rideterminare il bonus ma deve comunque far entrare in funzione e non dismettere i beni nell’ambito del compendio aziendale, entro i periodi di sorveglianza previsti.</p>
<p>Sismabonus e ecobonus per ampliamenti</p>	<p>INTERPELLO N. 814 DEL 15.12.2021</p>	<p>L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che, le società che eseguono interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, il sismabonus e l’ecobonus di cui agli art. 14 e 16 D.L. 63/2013 devono rispettare il limite dei</p>

volumi presenti all'inizio dei lavori.

Contributo “Resto al sud” non imponibile	INTERPELLO N. 815 DEL 15.12.2021	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che non concorre alla formazione del reddito e dunque non è imponibile a fini Irpef e Irap, il contributo a fondo perduto per i beneficiari dell'agevolazione «Resto al Sud» prevista dall'art. 54 D.L. 34/2020.
Lastrico solare escluso da bonus facciate	INTERPELLO N. 816 DEL 15.12.2021	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, nega la possibilità di beneficiare del bonus facciate per gli interventi di impermeabilizzazione e pavimentazione del lastrico solare eseguiti su una piazza in quanto la stessa non è una struttura opaca verticale.
Credito beni strumentale trasferibile ai soci	INTERPELLO N. 817 DEL 15.12.2021	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, consente alle società semplici di trasferire ai soci il credito d’imposta in beni strumentali ex L.178/2020 non utilizzato.
Società di comodo per produttori di energia eolica	INTERPELLO N. 819 DEL 15.12.2021	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che al fine di determinare l’ammontare di ricavi presunti ai fini del test di operatività delle società di comodo, le società produttrici di energia eolica possono utilizzare la percentuale del 6% sul costo complessivo dell’impianto.
Iper ammortamento	INTERPELLO N. 826 DEL 15.12.2021	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che il periodo di sorveglianza previsto per l’eventuale recapture dell’agevolazione, per i beni iperammortizzabili acquisiti in leasing, è quello teorico di ammortamento, come se il bene fosse stato acquistato fin dall’origine.
Srl e limiti alla trasparenza fiscale	INTERPELLO N. 822 DEL 15.12.2021	L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che una Srl fra i cui soci vi sia una società semplice non può optare per il regime di trasparenza fiscale delle società ristretta base proprietaria di cui all’art. 116 Tuir.

Il Giudice ha sentenziato



Sgravio parziale della cartella	CORTE DI CASSAZIONE N. 39660/2021	La Cassazione ha stabilito che il giudice, valutando l'impugnazione di una cartella di pagamento dopo che ha accertato la riduzione parziale della pretesa contenuta nell'avviso di accertamento, per effetto di un titolo definitivo, ha la possibilità di annullare la cartella solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento originario.
Integrazioni a favore del contribuente	CORTE DI CASSAZIONE N. 34266/2021	La Cassazione ha precisato che l'integrazione della dichiarazione a favore del contribuente non trova applicazione se l'integrazione riguarda una "manifestazione di volontà" se la norma prevede che l'indicazione originaria debba essere effettuata a pena di decadenza.
Annullamento dell'atto di accertamento di società di persone	CORTE DI CASSAZIONE N. 39817/2021	La Cassazione, annullando l'atto di accertamento della società di persone, ha stabilito che anche se il provvedimento a essi notificato è divenuto definitivo per mancata impugnazione, occorre modificare la pretesa in capo ai soci.
Il giudizio penale non blocca la rottamazione	CORTE DI CASSAZIONE N. 40217/2021	La Cassazione ha sancito che la definizione agevolata della lite fiscale è possibile anche se è in corso un procedimento penale che abbia influenza sulla determinazione dell'importo.
Sospensione esecuzione dell'avviso di accertamento	CORTE DI CASSAZIONE N. 40047/2021	La Cassazione ha sancito che il Fisco non può iscrivere a ruolo la cartella di pagamento se il contribuente ha già ottenuto la sospensione giudiziale dell'esecuzione dell'avviso di accertamento.
Validità della notifica	CORTE DI CASSAZIONE N. 40543/2021	La Cassazione ha stabilito che le notifiche del Fisco si ritengono valide e tempestive con la consegna dell'atto impositivo al messo notificatore.

In breve

Contributo perequativo: pronti i codici tributo

Di Francesco Costa

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 73, ha istituito i codici tributo in merito al contributo a fondo perduto perequativo (art. 1 commi 16-27 del DL 73/2021), per l'utilizzo in compensazione tramite F24 o per la restituzione spontanea quando non spettante tramite F24 ELIDE.

Tale contributo spetta ai soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o reddito agrario, titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato a condizione che:

- i ricavi/compensi 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;
- vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 almeno pari al 30% rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Il comma 22 dell'art. 1 stabilisce che, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 18 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 solo tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Con il provvedimento n. 336196/2021 sono state approvate le modalità attuative per il riconoscimento del contributo.

Nel caso in cui il contribuente abbia scelto l'uso della compensazione, la risoluzione 73 ha istituito il codice tributo "6957", denominato "Contributo a fondo perduto perequativo – credito d'imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021".

Nella compilazione del modello F24, il codice va esposto nella sezione "ERARIO" esclusivamente in corrispondenza della colonna "importi a credito compensati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto.

L'ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione "Cassetto fiscale", accessibile dall'area riservata del sito dell'Agenzia, al link "Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili".

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 336196/2021, in tema della restituzione spontanea del contributo non spettante, erogato mediante accredito in conto corrente o utilizzato in compensazione ha stabilito che:

- le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97, esclusa la compensazione ivi prevista;
- chi ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia può regolarizzare l'indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo e i relativi interessi, versando le relative sanzioni con le riduzioni di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97;
- i versamenti sono effettuati con il modello F24 ELIDE con specifici codici tributo.

I codici istituiti per la restituzione spontanea sono:

- "8134" denominato "Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021";
- "8135" denominato "Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea – INTERESSI - art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021";
- "8136" denominato "Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea – SANZIONE - art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021".

Dal 2022 sanzionati i professionisti che non consentono pagamenti tramite POS

di Alberto De Stefani

Durante l'iter di conversione in legge del DL. 152/2021, emanato con lo scopo di stabilire disposizioni urgenti per attuare il PNRR, sono stati proposti vari emendamenti. Uno di questi ha introdotto l'articolo 19-bis rubricato *“Sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carta di debito e credito”*.

Questo significa che per i soggetti, compresi i liberi professionisti, che rifiutano pagamenti di qualsiasi importo tramite carte di pagamento, a partire dal 01.01.2022 si applicherà la sanzione amministrativa di 30 euro aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

È bene ricordare tuttavia che già il DL. 178/2021, all'articolo 15, comma 4, stabiliva che i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, professionisti compresi, avrebbero già dovuto accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito. Il nuovo art. 19-bis, comma 1 lett. a) andrà a sostituire proprio quest'ultimo passaggio con: *“carta di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito”*; fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica e sempre nel rispetto delle disposizioni emanate per contrastare l'antiriciclaggio, come disposto dal D.lgs. 231/2007.

Il motivo per cui ancora oggi molti esercenti non accettano pagamenti con carta di credito o debito risiede nel fatto che non esiste una sanzione applicabile. È stato lo stesso Consiglio di Stato che, con il parere n. 1446/2018, si era espresso contrariamente allo schema di DM che era stato predisposto in attuazione dell'art. 15 comma 5 del DL. 179/2012 convertito, e che avrebbe dovuto disciplinare modi, termini e ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili. Secondo quanto contenuto nella norma infatti *“con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative”*.

Un secondo tentativo di introdurre una sanzione era stato proposto con l'art. 23 del DL. 124/2019 che prevedeva la stessa sanzione ora riproposta. Senza la soppressione avvenuta in sede di conversione in legge, la sanzione diventava operativa dal 01.07.2020.

La ratio dell'art. 19-bis non è quello di sanzionare il soggetto che non dispone di un POS, bensì il soggetto che non accetta questo sistema di pagamento. Per quest'ultimo la sanzione fissa di 30 euro viene aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. In questo modo si vuole assicurare un'adeguata proporzionalità rispetto all'entità degli importi da pagare.

A questa sanzione si applicano le procedure e i termini previsti dalla L. 698/1981, tranne quanto previsto dall'articolo 16, ossia l'applicazione del pagamento in misura ridotta.

I soggetti autorizzati ad accertare le violazioni sono gli ufficiali, gli agenti di polizia giudiziari e gli organi che, sulla base di quanto previsto dall'art. 13 comma 1 della L.698/1981, vigilano sul rispetto dell'osservanza delle disposizioni dove per la violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. Il rapporto relativo alle violazioni va inviato al Prefetto del territorio competente.

L'Approfondimento – 1

La rettifica dei costi pluriennali alla luce della sentenza di Cassazione SS.UU. n. 8500-2021 – prima parte

di *Alessandro Marcolla*

PREMESSA

Con la sentenza a SS.UU n. 8500/2021 la Corte di Cassazione chiamata ad esprimersi in merito ad una svalutazione crediti effettuata da un intermediario finanziario, che operava in Italia quale stabile organizzazione di una società olandese, ha esteso in maniera alquanto discutibile il periodo temporale in cui l'Ufficio può esercitare il potere di accertamento, riconoscendone i presupposti anche oltre l'ambito del reddito d'impresa.

Come vedremo la soluzione adottata dai massimi giudici mira a preservare l'attività di accertamento oltre al quinquennio messo a disposizione del contribuente e crea, a detta di molti, un pericoloso precedente.

Di seguito, l'analisi della sentenza e delle principali criticità emerse con la pronuncia.

IL CASO DI SPECIE

Tutto nasce dal mancato riconoscimento da parte dell'Ufficio della quota di 1/9 di una svalutazione di un credito effettuata da un intermediario finanziario e relativa a svariati anni addietro.

Ebbene, il contribuente impugnando l'atto notificato dal Fisco lamentava tra i vari motivi la decadenza dei termini del potere di accertamento, dato che la svalutazione contestata dall'Ufficio si riferiva ad un periodo d'imposta in cui i termini accertativi erano decaduti. A parere del contribuente, quindi, la svalutazione non poteva essere rettificata, se non per la quota di rateo riguardante il periodo d'imposta accertato.

Il primo e il secondo grado di giudizio vedevano soccombere l'Amministrazione Finanziaria. Avvalorando la tesi del contribuente i giudici amministrativi avevano, infatti, riconosciuto l'illegittimità della pretesa tributaria.

Per questi motivi l'Ufficio ricorreva dinanzi alla Suprema Corte, che a sua volta rimandava la questione alle Sezioni Unite. Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ribaltando i primi due gradi di giudizio si sono pronunciate a favore dell'Amministrazione Finanziaria riconoscendo alla stessa la possibilità di rettificare il costo pluriennale non solo per la quota relativa al singolo rateo, ma bensì per l'intera svalutazione del credito, sebbene quest'ultima fosse stata effettuata in un periodo d'imposta per il quale i poteri di accertamento erano già decaduti.

In merito alla citata sentenza evidenziamo, inoltre, che:

- la controversia riguardava una particolare fattispecie che vedeva coinvolto un intermediario finanziario, operante in Italia quale stabile organizzazione di una società olandese;
- per l'Ufficio la quota di svalutazione del credito non poteva essere riconosciuta, perché il finanziamento erogato non riguardava risorse proprie della stabile organizzazione, ma finanziamenti procurati dalla casa madre olandese. La stabile organizzazione risultava, infatti, essere un soggetto privo di idonea patrimonializzazione e di adeguato fondo di dotazione.

In buona sostanza, secondo l'Amministrazione Finanziaria la stabile organizzazione imputava a sé stessa una posta passiva, ovvero la svalutazione su crediti di finanziamento che poteva essere iscritta a bilancio solo nei limiti della quota figurativa del patrimonio di vigilanza.

Dalla lettura della sentenza emerge chiaramente come i giudici di legittimità, senza dar alcuna rilevanza al contesto in cui era maturata la vicenda, hanno introdotto dei principi di valutazione e proposto una soluzione con presunzione di validità” erga **omnes**.

Sempre su questa questione, però, sorge spontaneo anche chiedersi se:

- nella valutazione operata dagli ermellini la ripartizione della potestà impositiva tra la casa madre e la stabile organizzazione abbia avuto o meno un peso nei tre gradi di giudizio;
- la Suprema Corte avrebbe deciso diversamente in presenza di un soggetto diverso da una stabile organizzazione. Si pensi in tal senso ai componenti reddituali diretti, iscritti nel bilancio civilistico di una società di capitali quotata o non quotata, assoggettata al controllo legale.

LA PRESENZA DI UN ORIENTAMENTO NON UNIVOCO

L'ordinanza con cui la sezione Tributaria della Suprema Corte rimetteva gli atti al primo presidente, per valutare l'eventuale assegnazione della controversia alle Sezioni Unite, originava dalle sentenze di Cassazione n. 9993/2018 e n. 2899/2019¹, che si erano espresse a favore della effettiva decadenza dei poteri di accertamento dell'Ufficio.

In particolare, con la sentenza n. 9993/2018 la Corte di Cassazione aveva chiarito che in **“tema di accertamento, nell'ipotesi di beni ammortizzabili, il termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo decorre dall'annualità nella quale è stata presentata la dichiarazione in cui i costi sono stati concretamente sostenuti e la quota di ammortamento è stata iscritta in bilancio, rispetto alla quale sorgono i presupposti del diritto alla deduzione, a ciò non ostando il principio di autonomia dei periodi di imposta, che non opera in relazione a situazioni geneticamente unitarie ma destinate a ripercuotersi su annualità successive, e non potendo il contribuente, come peraltro affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 280/2005, essere esposto all'azione del Fisco per un periodo eccessivamente dilatato”**.

Dubitando delle decisioni prese a suo tempo e segnalando la presenza di altre pronunce², seppur non perfettamente aderenti alla controversia da dirimere, i giudici della sezione tributaria rimettevano la questione alle Sezioni Unite presentando il seguente quesito **“se la decadenza dalla potestà impositiva dell'Amministrazione finanziaria, che intenda contestare una svalutazione dei crediti risultanti in bilancio e, più in generale, un componente di reddito a efficacia pluriennale per ragioni che non dipendono dal mero errato computo del singolo rateo di esso, si determini con il decorso del termine per la rettifica della dichiarazione dove è indicato il singolo rateo in cui il componente reddituale pluriennale è suddiviso, ovvero con il decorso del termine per la rettifica della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui il componente reddituale pluriennale è maturato ed è stato iscritto per la prima volta in bilancio”**.

Nell'affrontare la questione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione rilevano anzitutto che **“non può dirsi che in tema di accertamento degli elementi reddituali pluriennali vi sia uno specifico e consolidato indirizzo di legittimità”**. La precisazione è

¹ Sentenza non massimante e richiamante la sentenza n. 9993/2018.

² Si vedano le sentenze n. 12880/2008, n. 3304/2009, n. 15178/2010 e n. 9834/2016.

probabilmente dettata dal fatto che dalle precedenti pronunce non emergeva una posizione univoca. Forse i giudici di legittimità nel dirimere quelle controversie avevano appositamente evitato di prendere una posizione univoca, timorosi del fatto che ciò avrebbe potuto portare a soluzioni fuorvianti in ipotesi diverse dai casi giudicati.

È questo il caso, ad esempio, della sindacabilità delle perdite pregresse, un tema trattato approfonditamente dalla Suprema Corte e che ha condotto i massimi giudici ad una soluzione pro contribuente, risalente addirittura alla disciplina ante riforma.

Nello specifico, con sentenza n. 1583/1989, riferita alla disciplina dettata dal DPR n. 645/1958 la Cassazione aveva chiarito che la compensazione tra il reddito di esercizio e la perdita di un precedente periodo d'imposta **“non fa venir meno la separazione tra l'esercizio in cui si è verificata la perdita e l'esercizio che ha prodotto l'utile”**.

I giudici di quel tempo, legittimando il principio di autonomia del periodo d'imposta rilevavano, infatti, che **“deve ritenersi non consentito, nel processo che ha per oggetto esclusivo l'accertamento di tale utile, rimettere in discussione l'esistenza delle perdite degli esercizi precedenti, sulle quali il potere di accertamento in rettifica dell'Amministrazione... non si è esercitato, con la conseguente definitività del risultato passivo dell'esercizio. Va infatti rilevato che la determinazione della perdita di esercizio... deve seguire “le stesse norme vevoli per la determinazione del reddito”, e quindi è soggetta alla stessa procedura e alle stesse preclusioni che la rendono definitiva e immodificabile in relazione all'esercizio al quale la perdita stessa si riferisce”**.

Ebbene, non si capisce perché l'esistenza di un simile precedente abbia portato le Sezioni Unite a giudicare non solo il caso sottopostogli, ovvero la rettifica di una svalutazione crediti, ma a spingersi anche oltre all'ambito del reddito d'impresa. Si pensi a tal riguardo che la soluzione adottata è stata estesa anche al cosiddetto **“superbonus”**.

Tuttavia, preme sottolineare come l'esito di questa sentenza sia frutto di un concorso di colpa da suddividere tra le Sezioni Unite e la sezione tributaria. Quest'ultima, infatti, non è certamente esente da colpe avendo posto un quesito di carattere generale e non riguardante solo la rettifica della svalutazione di un credito risultante dal bilancio.

La formulazione è stata così generica che ha indotto le Sezioni Unite a trovare una soluzione univoca, che alla resa dei conti ha visto prevalere la tutela dell'attività di accertamento sulla certezza dei rapporti tributari.

IL PRINCIPIO DI AUTONOMIA DEI PERIODI D'IMPOSTA

Come stabilito dall'art. 76, comma 1 del TUIR ***“L'imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma*”**. Si tratta di un principio che non può essere messo in discussione e che riflette esigenze pratiche comuni ad ogni ordinamento tributario.

Tuttavia, quando si parla di imposte sul reddito delle società (IRES) questo principio trova due limiti:

1. la deroga (se può essere definita tale) di cui all'art. 76 del TUIR³, riguardante le eccedenze a credito, ex art. 80 del TUIR⁴ e le perdite fiscalmente riportabili a nuovo, di cui all'art. 84 del TUIR⁵;

³ L'art. 76 del TUIR afferma che: “1. L'imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli artt. 80 e 84.

2. Il periodo di imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della società o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o è determinata in due o più anni, il periodo di imposta è costituito dall'anno solare.

⁴ L'art. 80 del TUIR stabilisce che: “Se l'ammontare complessivo dei crediti per le imposte pagate all'estero, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli è superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Dlgs n. 241/1997”.

⁵ L'art. 84 del TUIR prevede che: “1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valesi per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'art. 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'art. 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'art. 80.

2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o

2. le situazioni geneticamente unitarie, destinate a ripercuotersi su annualità successive⁶.

In merito a questa seconda limitazione di matrice giurisprudenziale evidenziamo subito che la Suprema Corte con la sentenza n. 8500/2021, oggetto di questa analisi, ha chiarito che non si tratta di una vera e propria deroga, perché **“l'imposta non cessa di essere annuale - e dunque scandita su rapporti tributari nuovi, perché via via insorti in ciascun anno - sol perché, come di frequente accade, alla formazione del reddito di una determinata annualità possano per legge concorrere componenti derivanti da fatti generatori ricadenti in annualità pregresse”**.

In effetti, è proprio in ragione del principio di autonomia tra obbligazioni derivanti da diversi periodi d'imposta e, di conseguenza, dalla dichiarazione dei redditi riferiti a questi esercizi che l'Amministrazione Finanziaria può adottare in un periodo d'imposta un comportamento differente rispetto a quello preso nelle dichiarazioni dei redditi riferite ad altri esercizi.

Ciò che i massimi giudici trascurano, però, è che questa possibilità trova due importanti limiti:

1. il principio di unicità dell'avviso di accertamento, che preclude lo svolgimento di ulteriori attività accertative per un periodo d'imposta già sottoposto a verifica;
2. i termini di decadenza fissati dall'art. 43 del DPR n. 600/1973⁷.

comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti di cui al comma 5 dell'art. 96, relativamente agli interessi indeducibili, nonché a quelle di cui all'art. 1, comma 4, del DL n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, relativamente all'aiuto alla crescita economica. La limitazione non si applica qualora:

- a) lettera abrogata dal DL n. 223/2006, come modificato dalla relativa legge di conversione;
- b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Al fine di disapplicare le disposizioni del presente comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge n. 212/2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente”.

⁶ Si vedano in tal senso le sentenze di Cassazione n. 4832/2015 e n. 21395/2017, entrambe richiamate dalla sentenza n. 9993/2018.

Per questi motivi, la rettifica di un componente pluriennale effettuata dall'Ufficio in una dichiarazione dei redditi successiva a quella avente oggetto il cosiddetto "**fatto generatore**" può essere ammessa a patto che:

- i termini di accertamento della dichiarazione originaria non siano già decaduti;
- il primo periodo d'imposta in cui nasce il componente negativo (fatto generatore) non sia già stato accertato.

Seguendo questa metodologia la rettifica di un componente pluriennale potrà essere limitata solo alla successiva annualità accertata e non potrà riguardare l'annualità relativa al "**fatto generatore**" se:

- i termini di accertamento per la prima annualità sono decaduti;
- la prima annualità è già stata oggetto di un precedente accertamento.

Queste argomentazioni, sostenute da molti autori, non si pongono neppure in contrasto con le sentenze di legittimità richiamate dalle Sezioni Unite a supporto della tesi sostenuta.

In particolare, sia la sentenza n. 1347/1995, relativa alla contestazione di una quota di ammortamento, che la più recente pronuncia n. 14999/2020, trattano delle ipotesi in cui il periodo di accertamento del "**fatto generatore**" non è ancora decaduto.

È evidente, quindi, come queste sentenze richiamate dalle Sezioni Unite non possano essere idonee a giustificare la posizione assunta, ovvero che in presenza di un componente di reddito pluriennale si possono "**bypassare**" i vincoli imposti dall'art. 43 del DPR n. 600/1973.

A ciò si aggiunga che le Sezioni Unite vanno anche oltre proponendo una soluzione volta a preservare il potere di accertamento e concludendo in maniera opposta a precedenti pronunce di legittimità.

⁷ L'art. 43 del DPR n. 600/1973 afferma che: "1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte".

Si pensi ad esempio alle sentenze n. 9993/2018 e n. 2899/2019 nelle quali i giudici di piazza Cavour avevano chiarito che **“in tema di accertamento, nell'ipotesi di beni ammortizzabili, il termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo decorre dall'annualità nella quale è stata presentata la dichiarazione in cui i costi sono stati concretamente sostenuti e la quota di ammortamento è stata iscritta in bilancio, rispetto alla quale sorgono i presupposti del diritto alla deduzione, a ciò non ostando il principio di autonomia dei periodi di imposta, che non opera in relazione a situazioni geneticamente unitarie ma destinate a ripercuotersi su annualità successive”**.

L'Approfondimento – 2

Decreto fisco-lavoro convertito

di Gianfranco Costa

PREMESSA

Il 13 dicembre è stata approvata la legge di conversione del decreto fisco-lavoro, il D.L. n. 146/2021, il quale contiene una serie di misure urgenti in materia economica e fiscale e a tutela del lavoro.

Vediamo di riepilogare, seppur in maniera sintetica le varie previsioni così come contenute nella versione definitiva.

Rottamazione ter e saldo e stralcio

L'articolo 1 - intervenendo sul comma 3 dell'articolo 68 del D.L. n. 18/2020 - rinvia al 9 dicembre 2021 il pagamento delle rate 2020 e 2021 della "Rottamazione-ter", della "Definizione agevolata delle risorse UE" e del "Saldo e stralcio".

Anche per questo nuovo termine sono ammessi i 5 giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018, per cui è valido il pagamento effettuato entro il 14 dicembre.

Sanatoria IRAP

Viene posticipato dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022, a mezzo dell'articolo 1-bis, comma 1, il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del D.L. n. 34/2020, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro Temporaneo della Commissione europea sugli aiuti di Stato (Temporary framework).

IMPi

Il comma 2 dell'articolo 1-bis prevede che, limitatamente all'anno 2021, il versamento dell'imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMPi) sia effettuato entro il 16 dicembre 2021 allo Stato, che provvederà a ripartirlo ai comuni aventi diritto.

Termine di pagamento per le cartelle di pagamento

L'articolo 2 prolunga fino a 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) il termine per il pagamento spontaneo delle somme richieste con le cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021.

Pertanto, fino allo scadere del predetto termine di 180 giorni dalla notifica, non saranno dovuti interessi di mora.

Prima di tale scadenza, inoltre, l'agente della riscossione non potrà dare corso all'attività di recupero coattivo del debito iscritto a ruolo.

Come specificato dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle FAQ pubblicate sul proprio sito, per le cartelle di pagamento che verranno notificate dal 1° gennaio 2022 viene ripristinato il termine ordinario di 60 giorni dalla data di notifica.

Si rammenta altresì che lo slittamento a 180 giorni è utile solo per il pagamento ma non per l'impugnazione della cartella. Quindi i termini per presentare il ricorso rimangono fissi a 60 giorni dalla notifica.

Piani di dilazione

L'articolo 3 detta alcune disposizioni in tema di piani di dilazione in essere all'inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all'emergenza Covid-19.

In particolare, il comma 1 - modificando il comma 2-ter dell'articolo 68 del D.L. n. 18/2020 - prevede che per i piani di rateizzazione che erano in corso all'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della "zona rossa" di cui all'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020) la decadenza dalla dilazione in corso si verifica solo in caso di mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive.

Per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della "zona rossa" di cui all'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020) e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 la decadenza si verificherà, come ordinariamente previsto, dopo il mancato pagamento di 5 rate.

Con il comma 2, invece, si consente ai debitori, incorsi al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. 146/2021) nella decadenza dai piani di dilazione esistenti all'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della "zona rossa" di cui all'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020) di essere automaticamente riammessi ai medesimi piani effettuando il pagamento delle rate sospese nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 entro il 31 ottobre 2021 (il versamento viene considerato tempestivo anche se è stato effettuato entro il 2 novembre in quanto il 31 ottobre 2021 coincide con un giorno festivo). Anche nel caso di riammissione ai piani, il beneficio della dilazione si perde qualora non vengano corrisposte 18 rate, anche non consecutive.

Il comma 3 precisa che, anche nel caso di riammissione ai piani di cui al comma 2:

- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 22 ottobre 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;
- restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti delle rate sospese eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del D.lgs. n. 46/1999.

Non impugnabilità dell'estratto di ruolo

L'articolo 3-bis modifica l'articolo 12 del D.P.R. n. 602/19723, introducendo un nuovo comma 5, con cui si stabilisce l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo.

Viene, inoltre, chiarito che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

- per la partecipazione a una procedura di appalto;
- per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici (per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973);
- per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

Avvisi bonari

L'articolo 3-ter riapre i termini per il pagamento degli avvisi bonari derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

La disposizione, in particolare, stabilisce che le somme non pagate entro il 16 settembre 2020 (ovvero, in caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020), possono essere versate entro il 16 dicembre 2021 senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

La norma precisa che non si dà luogo al rimborso di somme ormai pagate a seguito di atti di recupero.

Ristori in materia di sport

Con l'articolo 3-quater viene disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

Esenzioni Tariffa Rifiuti (TARI)

L'articolo 5, al comma 2-bis, prevede l'esenzione dalla TARI per gli immobili della Chiesa Cattolica indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929.

L'esenzione si applica anche retroattivamente, ai periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di prescrizione per l'accertamento fiscale anche nei casi di rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato (comma 2-ter).

Bonus Teatro e Spettacoli

Il comma 5, sempre dell'articolo 5, modifica le modalità di utilizzo del credito di imposta "Teatro e spettacoli", istituito dall'articolo 36-bis del D.L. 41/2021.

In particolare, con la norma viene soppressa la possibilità di utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi prevedendo, dunque, quale unica modalità di fruizione la compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997.

Disposizioni in materia di riscossione locale

Con il successivo comma 6 si semplifica la procedura per l'affidamento all'Agenzia delle entrate-Riscossione delle attività di riscossione delle entrate delle società partecipate dalle amministrazioni locali, eliminando la necessità della delibera di affidamento da parte degli enti partecipanti le società.

Patrimonio Destinato

Il comma 6-bis, invece, modifica ed integra la disciplina del Patrimonio Destinato, istituito dall'articolo 27 del D.L. n. 34/2020.

La disposizione, in primo luogo, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 la scadenza dell'operatività del Patrimonio nell'ambito del Quadro Temporaneo della Commissione europea sugli aiuti di Stato (Temporary framework).

Con riferimento all'operatività a condizioni di mercato, invece:

- viene estesa la possibilità di intervento del Patrimonio Destinato anche a favore delle società di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del TUIR, ossia i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (ovvero, di partecipazioni in società che svolgono attività industriale, commerciale e di servizi);
- vengono ammessi agli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili anche le società che presentano un risultato operativo positivo in 2 dei 3 anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, non anteriore di 18 mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società.

Definizione agevolata per indebito utilizzo del credito di imposta R&S

I commi da 7 a 12 e il comma 15, sempre dell'articolo 5, introducono una sanatoria per gli errati utilizzi del credito d'imposta per ricerca e sviluppo ex articolo 3 del D.L. 145/2013.

Nello specifico, le norme consentono alle imprese che, al 22 ottobre 2021, hanno (in buona fede) indebitamente utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (di cui all'articolo 3, D.L. n. 145/2013), maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 (ossia, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal 2015 al 2019), di procedere al riversamento del credito utilizzato in compensazione senza applicazione di sanzioni e interessi.

Per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta sarà necessario inviare apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022. Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura saranno definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro il 31 maggio 2022. Il versamento dell'importo indicato nell'istanza può essere effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre 2022, ovvero in 3 rate annuali di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. In caso di rateizzazione sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale.

Non si può fruire della regolarizzazione:

- quando il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
- qualora manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con provvedimenti impositivi divenuti definitivi.

Nel caso invece di indebito utilizzo constatato con un atto non ancora divenuto definitivo, il versamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito, senza possibilità di applicare la rateazione.

Adempimenti fiscali

L'Italia è il Paese delle proroghe. Infatti con i commi 12-bis, 12-ter e 12-quater vengono rideterminati alcuni termini correlati ad adempimenti fiscali.

La prima disposizione, che modifica dell'articolo 2, comma 5-bis, del D.lgs. n. 127/2015, differisce dal 1° luglio 2021 al 1° luglio 2022 l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell'obbligo di memorizzazione. In sostanza si parla del POS che ha la doppia funzione di modalità di pagamento e di certificazione dei corrispettivi.

Il comma 12-ter interviene sull'articolo 2, comma 6-quater, del D.lgs. n. 127/2015, rimandando dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'obbligo di invio telematico dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il comma 12-quater modifica l'articolo 10-bis, comma 1, del D.L. 119/2018 ed estende anche al periodo d'imposta 2022 (come già disposto per gli anni dal 2019 al 2021) l'esonero dalla fatturazione elettronica per le spese mediche inviate al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata.

Sostanzialmente, per le spese sanitarie c'è un anno di proroga degli adempimenti che si sono già effettuati nel 2021.

Aiuto di Stato

Il comma 13 interviene sul comma 13 dell'articolo 1 del D.L. n. 41/2021, 2021, al fine di ricomprendere alla disciplina contenuta nelle sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.2 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" del Quadro Temporaneo della Commissione europea sugli aiuti di Stato (Temporary framework) anche le seguenti misure di aiuto:

- il contributo a fondo perduto per le start-up, di cui all'articolo 1-ter del D.L. n. 41/2021;
- la definizione agevolata, di cui all'articolo 5 del D.L. n. 41/2021;

- l'esenzione prima rata IMU, di cui all'articolo 6-sexies del medesimo D.L. n. 41/2021;
- il contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 1 del D.L. n. 73/2021;
- l'estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso nonabitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 4 del D.L. n. 73/2021.

Proroga esterometro

Altra proroga riguarda l'esterometro che sarà attivo anche nei primi sei mesi del 2022. Infatti, l'articolo 5, comma 14-ter, modificando l'articolo 1, comma 3-bis, del D.lgs. n. 127/2015, differisce dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022 l'abolizione della specifica comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (esterometro).

Per effetto della proroga, quindi, a partire dal 1° luglio 2022, per le operazioni con l'estero, la trasmissione dei dati non avverrà più con la comunicazione attraverso il sistema cosiddetto esterometro, bensì utilizzando il Sistema di Interscambio-SDI.

Contabilità di magazzino

Il comma 14-quater aggiorna e sostituisce i valori (da lire a euro) indicati nell'articolo 1 del D.P.R. n. 695/1996, che determinano l'obbligo di tenuta delle scritture contabili ausiliarie di magazzino.

A seguito delle modifiche, l'obbligo di tenuta delle predette scritture decorre a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi e il valore complessivo delle rimanenze sono superiori rispettivamente, a 5,164 milioni di euro e a 1,1 milioni di euro.

Canone unico patrimoniale

Il comma 14-quinquies reca norme di interpretazione autentica della disciplina sul canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, contenuta nel comma 831 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019). Trattandosi di interpretazione autentica essa ha efficacia retroattiva.

In particolare, viene specificato che:

- per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture in base alle utenze delle predette società di vendita;
- per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale: per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

Operazioni non imponibili IVA

I commi 15-bis e 15-ter, dell'articolo 5, intervenendo sull'articolo 72 del D.P.R. 633/1972, introducono un regime di non imponibilità ai fini IVA, di carattere temporaneo in quanto riferito all'emergenza Covid, in relazione ad operazioni di cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19.

Nel caso in cui vengano meno le condizioni sopra indicate, la Commissione, l'agenzia o l'organismo interessato informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento.

Il predetto regime di non imponibilità si applica alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all'IVA, effettuate prima della data di entrata in vigore della disposizione, sono emesse note di variazione in diminuzione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972.

Modifiche alla disciplina IVA per le organizzazioni non profit

Con il comma 15-quater si apporta alcune modifiche alla disciplina IVA per le organizzazioni non profit.

In particolare, la lettera a) modifica l'articolo 4 del D.P.R. n. 633/1972, ricomprendendo tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa (e quindi inserite nel campo di applicazione IVA):

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, verso corrispettivi specifici o contributi supplementari, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica, rese ai relativi associati e in conformità alle finalità istituzionali;
- le cessioni di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali;
- la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi simili, dalle associazioni di promozione sociale.

La norma prevede anche di far rientrare nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, rese da associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché da associazioni politiche, sindacali e di categoria.

Alla lettera b), invece, si dispone il passaggio dal regime di esclusione IVA al regime di esenzione dall'IVA (prevista dall'articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972) per le seguenti operazioni:

- le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti dei soci o tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle

persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dalle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, organizzate a loro esclusivo profitto;
- la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, se tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e risulti effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale.

Per espressa previsione normativa, l'esenzione dall'IVA si applica a condizione:

- di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA;
- che le associazioni interessate si conformino ad alcune clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.

Il comma 15-quinquies infine precisa che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del Codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117/2017) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro, possono applicare, ai soli fini dell'IVA, il regime speciale previsto per i contribuenti cosiddetti forfettari (articolo 1, commi da 58 a 63, legge n. 190/2014).

Modifiche al regime delle accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche

Il comma 15-septies, sempre dell'articolo 5, apporta numerose modifiche, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2022, al Testo Unico Accise (TUA), di cui al D.lgs. n. 504/1995, in relazione alle imposte dovute sulle bevande alcoliche e sull'alcol etilico.

Controllo formale delle dichiarazioni precompilate

L'articolo 5-ter - intervenendo sull'articolo 5 del D.lgs. 175/2014, modifica la disciplina relativa ai controlli sulle dichiarazioni dei redditi precompilate. In particolare, viene stabilito che in relazione agli oneri forniti dai soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata:

- se i dati non risultano modificati, l'Agenzia delle Entrate non effettua il controllo formale;
- se i dati risultano modificati, l'Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica.

Modifiche alla disciplina sull'utilizzo del contante

Con l'articolo 5-quater si ritocca la disciplina sull'utilizzo del contante, escludendo la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all'utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, ripristinando quella dettata dal comma 3 dell'articolo 49 del D.lgs. n. 231/2007, pari a 3.000 euro.

Tassa di soggiorno

L'articolo 5-quinquies reca una norma di interpretazione autentica del comma 1-ter dell'articolo 4 del D.lgs. n. 23/2021, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del D.L. n. 34/2020 (entrato in vigore il 19 maggio 2020), ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno - o del contributo di soggiorno previsto per Roma capitale - al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, In particolare, si chiarisce che quanto previsto da tale comma 1-ter si deve intendere applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.

Sostegno delle attività di Bed and Breakfast a gestione familiare

L'articolo 5-sexies modifica l'articolo 7-bis, comma 3, del D.L. n. 73/2021, riservando ai "Bed and Breakfast a gestione familiare" il fondo istituito da tale comma a favore delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale, che ha una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Regime IVA per servizi di trasporto

Con l'articolo 5-septies si interviene sull'articolo 9 del D.P.R. 633/1972, escludendo dal regime di non imponibilità IVA i servizi di trasporto resi a soggetti

diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni, dal prestatore dei servizi.

La disposizione entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022 e sono fatti salvi i comportamenti adottati fino al 31 dicembre 2021 in conformità alla sentenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16.

Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'Agente della riscossione

All'articolo 5-octies si dispone che l'Agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute, a seguito di pronuncia di condanna, esclusivamente attraverso l'accredito sul conto corrente della controparte.

Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici

L'articolo 5-novies interviene sull'articolo 22 del D.L. 124/2019, che prevede a favore degli esercenti attività di impresa, arte o professioni un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per i pagamenti elettronici, stabilendo che gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti strumenti di pagamento elettronico tracciabili, possono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati identificativi di tali strumenti di pagamento e l'importo giornaliero delle transazioni anche tramite il sistema PagoPA.

Abitazione principale ai fini IMU

Con l'articolo 5-decies si interviene sull'articolo 1, comma 741, della legge n. 160/2019, modificando i criteri per la qualificazione dell'abitazione principale ai fini IMU.

In particolare, si stabilisce che, qualora i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l'agevolazione per l'abitazione principale vale per un solo immobile per nucleo familiare, scelto dai componenti del nucleo familiare, e ciò sia nel caso di immobili siti nello stesso comune sia nel caso gli immobili presenti in comuni diversi.

Semplificazione della disciplina del patent box

L'articolo 6 abroga la disciplina del patent box dettata dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014, commi 37-45), introducendo un nuovo regime volto ad agevolare i costi di ricerca e sviluppo con l'obiettivo di semplificare e rendere più celere la fruizione del beneficio da parte del contribuente.

Il nuovo beneficio consiste nella maggiorazione del 90%, ai fini delle imposte sui redditi, dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa.

Si tratta di un regime opzionale. L'opzione ha durata per 5 periodi d'imposta, è irrevocabile, rinnovabile e rileva anche ai fini Irap.

Possono beneficiare del nuovo regime i soggetti titolari di reddito d'impresa, inclusi i soggetti residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, operanti mediante stabile organizzazione localizzata nel territorio dello Stato.

L'agevolazione si applica se i contribuenti svolgono le attività di ricerca e sviluppo (anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati) finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni.

I soggetti che beneficiano del nuovo regime non possono fruire, per l'intera durata dell'opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della legge n.160/2019.

È demandato ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità attuative del nuovo regime.

Ecobonus automotive

L'articolo 7 rfinanzia, con complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2021, i contributi per l'acquisto di auto e veicoli commerciali a basse emissioni.

Nel prossimo numero del quaderno analizzeremo le previsioni in ambito previdenziale.

L'Approfondimento – 3

Il reddito di lavoro autonomo – prima parte

di Federico Camani

PREMESSA

Gli articoli 53 e 54 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) analizzano, nel dettaglio, rispettivamente la provenienza e il trattamento fiscale dei redditi di lavoro autonomo.

In particolare, l'articolo 53, TUIR, elenca tutte le tipologie di reddito di lavoro autonomo che devono essere incluse fra i redditi che provengono dall'esercizio di arti e professioni, ovvero di quelle attività diverse da quelle descritte nel capo VI, TUIR ("Redditi d'impresa"). Fra le attività riconducibili a quelle di lavoro autonomo, come vedremo, rientrano anche altre attività assimilate, tra cui l'utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno.

L'articolo 54, TUIR, invece, offre una panoramica, pressoché completa, delle modalità di calcolo del reddito di lavoro autonomo. Fra i componenti positivi rientranti all'interno della base imponibile di calcolo del reddito di lavoro autonomo, si imputano, oltre ai tradizionali compensi, anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali o di clientela, nonché le immobilizzazioni immateriali come, per esempio, un marchio.

In questo intervento si analizzano, nel dettaglio, gli articoli 53 e 54, TUIR; per quest'ultimo, si farà riferimento solo alla prima parte, ovvero alla descrizione dei componenti positivi computabili nel calcolo della base imponibile di reddito di lavoro autonomo. La seconda parte verrà descritta in un secondo intervento, che verrà pubblicato successivamente.

QUALI SONO I REDDITI DI LAVORO AUTONOMO?

Il testo unico delle imposte sui redditi, o TUIR, regola e definisce, agli articoli 53 e 54, i redditi di lavoro autonomo. Si definiscono tali, i redditi *"che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione"*

abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5". In altre parole, per parlare di reddito di lavoro autonomo, dobbiamo ricordarci che:

- l'attività svolta non deve rientrare fra i redditi d'impresa, di cui all'articolo 55, TUIR;
- l'attività svolta deve essere abituale e può o meno essere esclusiva, il che lascia al professionista la possibilità di esercitare altre attività, rispettando l'eventuale divieto di concorrenza e tenendo conto delle incompatibilità che potrebbero sorgere con l'esercizio contemporaneo di codeste attività;
- la professionalità è il carattere che contraddistingue i soggetti che esercitano arti e professioni, intendendo per tale la necessità di dover rispettare determinati requisiti professionali e morali (p.e. il conseguimento di un idoneo titolo di studio, il superamento di un esame di stato, etc.);
- l'attività di lavoro autonomo può essere svolta anche in forma associata, di cui all'articolo 5, comma 3, TUIR: è il caso delle associazioni professionali (p.e. un'associazione forense) che, assimilate alle società semplici, determinano il reddito secondo le regole del lavoro autonomo.

Qualora l'attività di lavoro autonomo non fosse esercitata con carattere di abitualità, si parlerebbe di reddito di lavoro autonomo "occasionale". Tali redditi, disciplinati dall'articolo 67, TUIR, fanno parte della categoria dei "redditi diversi". Le prestazioni occasionali si caratterizzano, come per il lavoro accessorio abrogato dal 17 marzo 2017, per un limite economico ben preciso all'interno di un anno civile. Nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, i contratti attivabili, per ogni singolo utilizzatore, non possono superare il valore complessivo di 5.000,00 euro. Parallelamente, ciascun lavoratore può sottoscrivere in un anno uno o più contratti di prestazione occasionale per un valore complessivo di massimo 5.000,00 euro.

Ma tornando a noi, l'articolo 53, comma 2, TUIR, ci ricorda che sono redditi di lavoro autonomo anche:

- i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali, oggetto di contratto di lavoro non subordinato, ai sensi del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5, Legge 86/2019 (testo in vigore dal 01.01.2023);

- i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
- le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 41, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
- i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della Legge 349/1973;
- le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari.

Per riassumere, le due macro categorie di reddito racchiuse all'interno della sfera del lavoro autonomo sono:

- i redditi di lavoro autonomo "propriamente detti" (derivanti, per esempio, dall'esercizio della professione di dottore commercialista);
- i redditi derivanti dall'esercizio di attività assimilate al lavoro autonomo (come, ad esempio, l'indennità FIRR percepita a seguito di cessazione del rapporto di agenzia).

Al fine di capire quando un'attività possa o meno essere racchiusa all'interno della sfera del lavoro autonomo, si deve fare riferimento alle nozioni che derivano dal Codice civile. Di fatto, stando alla nozione dettata dall'articolo 53, TUIR, sono redditi di lavoro autonomo quelli che non vengono ricompresi all'interno della sfera dei redditi d'impresa. La linea di demarcazione è molto sottile e può ricondurre in inganno. Normalmente, è reddito di lavoro autonomo quello che deriva da attività che presuppongono l'utilizzo dell'intelletto ovvero quello che non proviene dall'utilizzo del lavoro manuale o dall'esercizio di un'attività commerciale. E' reddito di lavoro autonomo quello che proviene dall'esercizio delle attività elencate nel comma 2 dell'articolo 53, tuttavia non è reddito di lavoro autonomo, per esempio, l'indennità FIRR percepita a seguito della cessazione di un rapporto di agenzia, da una persona fisica nell'esercizio di un'attività d'impresa sotto forma di società di capitali. Come poc'anzi citato, la linea di

demarcazione è molto sottile, ma seguendo i dettami del Codice civile è possibile evitare di commettere errori che possono costare molto caro.

LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Il reddito di lavoro autonomo si determina in base al principio di cassa. Dato l'articolo 54, TUIR, *“il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione...omissis.”*

In altre parole, l'esercente arte o professione determina il proprio reddito in base ai compensi percepiti e alle spese sostenute, secondo il principio di cassa. Questa impostazione presuppone che il professionista tenga un registro degli incassi e dei pagamenti, ove annotare tutte le fatture di vendita incassate e tutte quelle di acquisto pagate. Merita evidenziare che, in regime di contabilità semplificata, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, D.P.R. 600/73, ai fini della determinazione del reddito, il contribuente può tenere i registri Iva (in sostituzione del registro degli incassi e dei pagamenti) ove annotare i mancati incassi e pagamenti interscorsi nell'anno, nonché la separata indicazione delle operazioni non soggette all'imposta. Salvo opzione vincolante per almeno un triennio, ai sensi del comma 5, articolo 18, D.P.R. 600/73, il contribuente può optare per la tenuta dei registri Iva senza la necessità di tenere traccia degli incassi e dei pagamenti. In questa fattispecie, si presuppone che tutte le fatture registrate siano rispettivamente incassate e/o pagate.

Ma quando si configura il momento effettivo di ricezione di un incasso o di disposizione di un pagamento?

Ci viene in aiuto la Circolare n. 11/E/2017, Agenzia Entrate, con la quale sono stati riassunti e definiti i dettagli sulla corretta individuazione del momento dell'incasso o del pagamento. In particolare, considerato che, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il momento di effettuazione dell'operazione coincide con l'incasso del corrispettivo il quale, a sua volta, viene giustificato dall'emissione della fattura, la Circolare n. 11/E/2017 ha specificato che:

- in caso di incasso/pagamento effettuato con assegno bancario o postale, i ricavi si considerano percepiti e le spese sostenute nel momento in cui avviene la materiale consegna dell'assegno dall'emittente al ricevente;
- in caso di incasso/pagamento effettuato con bonifico bancario, i ricavi si considerano percepiti quando la somma di denaro può essere effettivamente utilizzata (alla c.d. "data disponibile"); le spese si considerano sostenute quando la somma di denaro è uscita dalla disponibilità dell'imprenditore;
- nel caso di compensi/pagamenti incassati o pagati con carta di credito, i ricavi si considerano percepiti e le spese sostenute nel momento in cui avviene l'utilizzo della carta;
- per le Ri.BA. si considera il giorno dell'accredito su conto corrente;
- per il pagamento con titoli di credito non cedibili (ex articolo 1260, C.c.) si considera il momento della scadenza del titolo;
- per il pagamento mediante titoli di credito cedibili si considera il momento della cessione o dello sconto del titolo.

L'articolo 54, TUIR, prosegue, poi, nelle sue disposizioni stabilendo che *"I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde"*.

Riguardo a questa precisazione, è bene chiarire il concetto. I professionisti iscritti presso casse di previdenza e assistenza "private" (come, nel caso degli avvocati, la cassa forense), che addebitano in fattura una percentuale di contributo integrativo obbligatoria da riversare, poi, alle medesime casse "private", non considerano, nel calcolo del fatturato imponibile ai fini fiscali, detti contributi. In altre parole, la maggiorazione richiesta dalla legge, che il professionista "privato" addebita in fattura e, in un momento successivo, riversa alla cassa, non viene computata al fine del calcolo del reddito imponibile né viene considerata ai fini del calcolo della eventuale ritenuta. Diversamente, per i professionisti iscritti alla gestione separata Inps (c.d. professionisti "senza cassa"), la rivalsa addebitata in fattura a titolo di copertura delle spese previdenziali (percentuale del 4% sul compenso netto), è computata, assieme al compenso, nel calcolo del reddito imponibile ai fini fiscali. In altre parole, i professionisti iscritti alla gestione separata Inps, che addebitano in fattura la rivalsa del contributo previdenziale pari al 4%, riportano tale

importo nel conteggio del reddito imponibile ai fini fiscali, nonché nella base imponibile utilizzata per il calcolo dell'eventuale ritenuta d'acconto.

LE PLUSVALENZE E LE MINUSVALENZE NEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

L'articolo 54, TUIR, prosegue, poi, nel suo dettato entrando nel merito delle plusvalenze e delle minusvalenze. Detti elementi, se ricollegati alla cessione di un bene "strumentale", rientrano nel calcolo del reddito imponibile ai fini fiscali se:

- sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso, ovvero mediante corresponsione di un prezzo;
- sono realizzate mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.

Per le sole plusvalenze, qualora i beni vengano destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione, la legge impone l'imponibilità fiscale delle stesse. Le minusvalenze, in questo caso, non rilevano ai fini della deducibilità del costo.

Resta inteso che, al fine di determinare correttamente il valore della plusvalenza/minusvalenza, occorre sottrarre, al costo non ammortizzato, il corrispettivo della vendita o, in assenza, il valore normale del bene. Qualora il corrispettivo/valore normale del bene (c.d. valore di realizzo) siano superiori al costo non ammortizzato (c.d. valore contabile residuo), si configurerebbe una plusvalenza; viceversa, una minusvalenza. Per i professionisti, siano essi in contabilità ordinaria o semplificata (ad oggi, il regime naturale) è necessaria, ai fini di legge e di una corretta determinazione del valore del bene, la tenuta del libro dei cespiti ammortizzabili, nel quale siano annotati:

- la descrizione del cespite e la data effettiva di acquisto;
- il valore del costo di acquisizione o costo storico;
- la percentuale di ammortamento;
- il valore della quota di ammortamento;
- il valore del fondo ammortamento nonché il valore residuo del bene ancora da ammortizzare (quest'ultimo valore corrisponde al costo non ammortizzato, valore utile ai fini del calcolo della plusvalenza/minusvalenza).

Così come precisato dalla Circolare n. 28/E/2006, Agenzia Entrate, i beni sotto soglia ovvero con valore inferiore a 516,46 euro (ex milione di lire) non vengono considerati ai fini del calcolo delle plusvalenze o minusvalenze.

Un'altra considerazione da tenere a mente, con riferimento alla cessione dei beni ammortizzabili, riguarda la possibilità o meno di rateizzare la plusvalenza. Come ricordato dalla Circolare n. 28/E/2006, in applicazione del criterio di imputazione temporale dei redditi di lavoro autonomo fondato sul principio di cassa e in mancanza di un espresso riferimento normativo, non vi è la possibilità, per il professionista, di rateizzare in più esercizi la plusvalenza realizzata a seguito di cessione (a titolo oneroso, mediante risarcimento o con destinazione del bene a finalità estranee l'arte o la professione) del bene strumentale. In altre parole, diversamente da come previsto per le imprese, dall'articolo 86, comma 4, TUIR, non vi è la possibilità, per il professionista, di rateizzare la plusvalenza generatasi a seguito di cessione del bene strumentale lungo un arco temporale di 5 anni. Pertanto, lo stesso dovrà imputare ai fini fiscali tutta la plusvalenza generatasi nell'anno d'incasso del corrispettivo. La plusvalenza, quindi, è soggetta a imposizione nel momento in cui la somma viene incassata e a prescindere dal periodo di possesso del bene.

Quanto agli immobili destinati dal professionista all'esercizio esclusivo dell'attività, è stato più volte ribadito che:

- per quelli acquistati o costruiti fino al 14.06.1990, le quote di ammortamento e, quindi, le relative plusvalenze o minusvalenze sull'eventuale cessione rilevano ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo;
- per quelli acquistati o costruiti dal 15.06.1990 e fino al 31.12.2006, non è ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento e, quindi, non rilevano le eventuali plusvalenze o minusvalenze sulle cessioni degli stessi;
- per quelli acquistati dal 01.01.2007 al 31.12.2009, le quote di ammortamento sono deducibili nella misura di 1/3 rispetto all'aliquota ordinariamente prevista, cosicché anche le plusvalenze e le minusvalenze devono essere rilevate a conto economico per l'intero importo;
- per quelli acquistati dopo il 31.12.2009 (quindi, dal 01.01.2010), non sono ammesse in deduzione le quote di ammortamento e, di conseguenza, non rilevano ai fini fiscali le eventuali plusvalenze o minusvalenze sulle cessioni.

Si ricorda, inoltre, che la Risoluzione n. 13/E/2010, Agenzia Entrate, ha chiarito che assume rilevanza anche la plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile acquistato a titolo personale, ma utilizzato esclusivamente per l'esercizio della professione in quanto, *“ai fini della valutazione di strumentalità dell'immobile non assume rilevanza la circostanza che l'acquisto sia stato effettuato in qualità di persona fisica o di esercente arte o professione, ma occorrerà valutare se l'immobile risulti, per destinazione esclusiva, adibito all'attività professionale”*.

Con riferimento alle cessioni della clientela e/o di un'immobilizzazione immateriale, che per il professionista rappresentano operazioni imponibili ai fini fiscali, occorre evidenziare che l'articolo 36, comma 29, lettera a), D.L. 223/2006, ha introdotto nell'articolo 54, TUIR, il comma 1-quater il quale fa rientrare fra i corrispettivi soggetti a tassazione, appunto, quelli percepiti a seguito di cessione:

- della clientela;
- di elementi immateriali riferibili all'attività artistica o professionale.

Un esempio tipico riguarda la cessione del “pacchetto clienti” o del marchio identificativo dello studio professionale, con cui il professionista cedente si configurava nel mercato: i corrispettivi incassati a seguito di dette operazioni sono imponibili ai fini fiscali, per via separata od ordinaria, a seconda che, rispettivamente, gli stessi vengano incassati tutti nell'anno o in più esercizi solari. Di fatto, come citato nella Risoluzione 177/E/2009, Agenzia Entrate, *“la cessione della clientela da parte di un professionista si concretizza in un rapporto contrattuale di tipo obbligatorio nel quale il cedente, a fronte di un corrispettivo, si obbliga a favorire il subentro dell'acquirente nei rapporti professionali con i suoi clienti e a rinunciare ad esercitare l'attività nei confronti di questi”*.

Tuttavia, la medesima Risoluzione ci ricorda che la cessione della clientela a titolo gratuito, da parte del professionista e nei confronti di un'associazione professionale, non costituisce un'operazione fiscalmente rilevante. Questo perché *“lo Studio associato costituisce un'organizzazione unitaria composta da più persone realizzata al fine di ridurre l'incidenza dei costi per ciascun professionista e di incrementare l'efficienza nello svolgimento dell'attività. La costituzione dell'associazione professionale non comporta cambiamenti nella natura del contratto d'opera intellettuale che conserva carattere personale e vincola il professionista rispetto al suo cliente”*. Resta inteso che l'eventuale apporto di clientela a titolo di corrispettivo, genera un elemento fiscalmente rilevante.

Qualora i corrispettivi siano percepiti in un'unica soluzione, o anche a rate, ma nello stesso periodo di imposta, la tassazione avviene in via separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera g-ter, TUIR. Allorché il corrispettivo sia, invece, percepito in più periodi di imposta, la tassazione avverrà per via ordinaria. In quest'ultimo caso il professionista deve conservare la partita Iva fino all'incasso dell'ultima rata.

Di contro, le spese sostenute dall'acquirente della clientela possono essere dedotte integralmente nell'esercizio di sostenimento secondo il principio di cassa.

L'angolo informatico

Outlook, OneDrive ed exchange

di Daniele Ziantoni

All'interno del pacchetto programmi Office 365 che viene fornito, c'è il programma di gestione della posta elettronica chiamato Outlook.

Il programma di Outlook ha nel corso degli anni subito una grande evoluzione infatti, il programma, è passato da una semplice gestione della casella di posta elettronica ad una grande agenda comprensiva non solo della posta in arrivo e in uscita, ma anche dei contatti piuttosto che dell'agenda degli appuntamenti.

Ricordiamo che Outlook, non consente solamente la gestione del proprio dominio di posta elettronica, ma anche quello di domini esterni quali, ad esempio, la PEC.

Il singolo programma di posta elettronica che d'ora in avanti, per abbreviazione, chiameremo Outlook, consente di gestire caselle multiple.

La gestione delle caselle mail

Di base il pacchetto Office 365 è collegato ad uno specifico indirizzo di posta elettronica. Ogni utenza è legata allo specifico indirizzo. Pertanto, Outlook avrà come indirizzo di riferimento l'indirizzo di posta elettronica collegato all'utenza di Office.

Tuttavia possono essere agganciate delle c.d. caselle condivise le quali sono il più delle volte degli indirizzi e-mail che devono essere consultati da una moltitudine di soggetti.

Un esempio:

In uno studio di 3 persone, sono presenti tre indirizzi nominativi quali a@dominio.it b@dominio.it e c@dominio.it e un indirizzo generico come info@dominio.it.

Ogni persona ha il proprio indirizzo quindi A, B, C oltre che è un indirizzo che deve essere consultato da tutti il quale è appunto, info.

Per la gestione di questo indirizzo non servirà avere una licenza di Office apposita, ma sarà sufficiente indicarla come casella di posta elettronica condivisa.

Ogni qualvolta un soggetto A, B o C visioneranno la mail di info, in automatico questa mail verrà segnata come letta a tutti gli altri utenti.

Gli archivi condivisi

Come avviene per l'indirizzo di riferimento info, anche gli archivi dell'e-mail possono essere condivisi da tutti gli utenti piuttosto che essere archiviate nella propria posizione personale.

Quando arriverà una nuova mail che si desidera archiviare, sia essa arrivata all'indirizzo info (indirizzo generico), piuttosto che al proprio indirizzo personale, questa potrà essere archiviata sia nel proprio archivio ovviamente non visibile, agli utenti sia in quello condiviso.

È facile capire come questa condivisione di dati consenta una maggiore velocità nel reperire l'e-mail di interesse.

In passato infatti, era necessario cambiare postazione ora, invece, con questo archivio abbiamo la possibilità di rendere sempre consultabili tutte l'e-mail arrivate.

Il trasferimento degli indirizzi email

Come detto nel precedente articolo, è possibile trasferire gli attuali indirizzi di posta elettronica che già si usano e il proprio archivio con tutte le proprie mail all'interno di Office 365 e all'archivio in OneDrive.

Il trasferimento quindi, consentirà di trasferire l'intero archivio così come già precedentemente strutturato e di renderlo, eventualmente, condivisibile da tutti gli utenti.

Inoltre, il trasferimento degli indirizzi e-mail e di tutto l'archivio, non va ad incidere nello spazio che di base viene fornito con tutti gli indirizzi in quanto le e-mail vengono "dirottate" direttamente all'interno del nostro sistema.

Pertanto, l'eventuale estensione dello spazio della casella di posta elettronica, che di base viene fornito con l'ISP (Internet Service Provider) che ospita il proprio dominio e che consente di risparmiare il costo dell'eventuale estensione.

Ovviamente Outlook così come già avviene per tutta la suite di Office, è possibile consultarlo come pagina web e pertanto poterlo utilizzare su qualsiasi computer in qualsiasi parte del mondo sarà sufficiente una connessione Internet.

Rubrica e calendario

All'interno di Outlook è presente la rubrica dei contatti, questa rubrica nel corso del tempo non è stata particolarmente modificata, ma grazie all'integrazione con i vari dispositivi e i vari programmi, è necessario che venga utilizzata correttamente.

Infatti, nella rubrica non solo deve essere correttamente indicato il nome e il cognome negli appositi campi piuttosto che il telefono o l'indirizzo, ma anche eventuali dati appartenenti alla società ovvero sia una società o impresa a più soggetti che vi appartengono e pertanto, per ogni nuovo contatto che appartiene a quel determinato società va compilato il relativo campo azienda.

Infatti, programmi quali i centralini, che si collegano al pc e basati anche su tecnologia VoIP, si agganciano alla rubrica di Outlook e pertanto senza dover andare a comporre il numero manualmente, è possibile cliccandoci sopra effettuare direttamente una chiamata. Ovviamente la rubrica dell'utente trae le sue informazioni da quella di Outlook. Non solo, essendo Outlook collegato ad altri dispositivi quali ad esempio gli smartphone, senza dover andare a ricomporre il numero nel cellulare, semplicemente cliccandoci sopra, è possibile far partire una chiamata piuttosto che, cliccando sull'indirizzo, ottenere le relative informazioni sul navigatore.

Caso simile e anche il calendario, infatti ogni utente ha a disposizione un proprio calendario che opportunamente impostato consente di copiare la propria agenda e di averla a disposizione su qualsiasi dispositivo si utilizzi.

Ad esempio utilizzando Outlook mentre si è in ufficio con il proprio pc fisso, si può registrare un appuntamento; qualora ci sia l'app installata nel proprio smartphone, ed ovviamente, collegata al proprio account, consentirà di visualizzare gli appuntamenti e viceversa prendendo un appuntamento sul cellulare, questo, sarà visibile in tutti gli altri dispositivi.

Inoltre, condividendo le proprie informazioni con gli altri utenti della propria azienda o studio tutti i soggetti interessati potranno tenere monitorato il calendario degli impegni di ogni persona.

Prendiamo come esempio uno studio e il titolare, con questo sistema non solo i collaboratori vedranno i giorni in cui il titolare è disponibile, ma consentirà di aggiornare la rubrica del titolare anche quando non è disponibile.

Exchange

Avevamo già parlato di exchange e delle sue possibilità di consentire la condivisione di documenti, rubriche, calendari con tutti gli altri utenti del dominio.

Per poterne sfruttare appieno le capacità di questo programma, è necessario che tutti gli utenti dello stesso dominio abbiano ciascuno una licenza.

Infatti, in questo modo gli archivi degli appuntamenti o della rubrica piuttosto che la possibilità di lavorare in più persone sullo stesso file condiviso viene sfruttato appieno.

Riepilogo

In conclusione, e per capire l'effettiva convenienza anche se la mente pratica dell'utilizzo completo di una semplice app come Outlook, proviamo a fare questo ragionamento:

Studio composto da tre persone, due collaboratori e un titolare, tre indirizzi e-mail e uno condiviso (info).

Si pensi alle mail relative alle news fiscali che generalmente arrivano l'indirizzo di info. Molte volte, si fa un inoltra alle diverse persone, con la semplice condivisione di una casella di posta elettronica, tutti hanno la possibilità di accedervi e di essere sempre aggiornati.

Non solo è data la possibilità di archiviare tutte queste mail relative alle news nei vari archivi condivisi, in questo caso non solo non è necessario l'acquisto di un computer da condividere, ma non è necessario che la persona si sposti fisicamente nella nuova postazione con un risparmio evidentemente di tempo del collaboratore, migliore condivisione delle informazioni e risparmi nell'acquisto di una postazione aggiuntiva.

Altro esempio è dato dalla rubrica, si pensi al tempo necessario per scambiare queste informazioni tra i collaboratori e il titolare con le chiamate, le eventuali incomprensioni che possono nascere, in questo modo semplicemente aprendo la relativa pagina a colpo d'occhio vengono visualizzati gli impegni di tutti.

Moltiplicate il tempo medio giornaliero su una base annuale per il costo dei collaboratori e si vedrà che si è ampiamente ripagati.

Le prossime scadenze



-
- | | |
|------------------|---|
| 20 dicembre 2021 | RITENUTE CONDOMINIO
Termine per versare, da parte dei condomini, delle ritenute operate in qualità di sostituti d'imposta sui corrispettivi dovuti all'appaltatore, qualora l'ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016). |
| 25 dicembre 2021 | ELENCHI INTRASTAT
Termine per presentare in via telematica gli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. |
| 27 dicembre 2021 | IVA - ACCONTO
Termine di versamento dell'acconto Iva relativo all'anno 2021. |
| 30 dicembre 2021 | IMPOSTE DIRETTE
Per le persone decedute dopo il 28.02.2021 scade il termine di versamento delle imposte da parte degli eredi. |
| | CONTRATTI DI LOCAZIONE
Termine per poter versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
| 31 dicembre 2021 | CESSIONE CREDITI D'IMPOSTA COVID
Termine di presentazione della comunicazione di cessione dei crediti d'imposta per canoni di locazione relativi a botteghe e negozi, nonché degli immobili a uso non abitativo (D.L. 18/2020 e D.L. 34/2020). |
-

REGIME IOSS

Termine per presentare la dichiarazione Iva e per versare l'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
